

ALLEGATO C
(Articolo 6, comma 1)

2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro del commercio internazionale*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1042):

Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro del commercio internazionale (Bonino) il 9 giugno 2006.

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 15 giugno 2006 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 5, 6, 13, 18, 19 luglio 2006.

Relazione scritta presentata il 19 luglio 2006 (relatore on. Ottone AC n. 1042-A).

Esaminato in aula il 25 luglio 2006, il 20 settembre 2006 ed approvato il 21 settembre 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 1014):

Assegnato alla 14ª commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 26 settembre 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 14ª commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 10, 17, 24, 25 e 26 ottobre 2006.

Relazione presentata il 2 novembre 2006 (relatore sen. Manzella AS n. 1014-A).

Esaminato in aula il 12, 24 ottobre 2006; il 7, 15, 16 e 21 novembre 2006 ed approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2006.

Camera dei deputati (atto n. 1042-B):

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 21 dicembre 2006 con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, IX, XII.

Esaminato dalla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 16 gennaio 2007.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2007 ed approvato il 17 gennaio 2007.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»